

Comune di MOTTA SANTI ANASTASIA

RICLASSIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE 2022 - Area Comparto		
Disposizione	RISORSE STABILI Importo	RISORSE VARIABILI Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1 unico importo consolidato	- €	
ARTICOLO 67, COMMA 1 retribuzione di posizione e di risultato delle PO [inserire valore con segno <i>negativo</i>]	179.297,00 €	
ARTICOLO 67, COMMA 1 0,20% del monte salari dell'anno 2001	- €	
ARTICOLO 67, COMMA 2 incrementi parte stabile	18.586,27 €	
<i>lettera a)</i> [Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015]	6.822,00 €	
<i>lettera b)</i> [incrementi PEO]	4.571,00 €	
<i>lettera c)</i> [RIA e assegni ad personam cessati]	7.193,27 €	
<i>lettera d)</i> [risorse riassorbite]	- €	
<i>lettera e)</i> [oneri personale trasferito]	- €	
<i>lettera f)</i> [Regione - oneri riduzione organico dirigente]	- €	
<i>lettera g)</i> [riduzione stabile straordinario]	- €	
<i>lettera h)</i> [incremento dotazione organica]	- €	
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 3 incrementi parte variabile		70.771,77 €
<i>lettera a)</i> [ex art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999: ...]		6.000,00 €
<i>lettera b)</i> [Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa]		- €
<i>lettera c)</i> [Specifici trattamenti economici del personale: ...]		- €
<i>lettera d)</i> [RIA una tantum]		401,77 €

luc

Disposizione	RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
	Importo	Importo
lettera e) [Risparmi da straordinari]		- €
lettera f) [Messi notificatori]		1.000,00 €
lettera g) [Case da gioco]		- €
lettera h) [1,2% monte salari 1997]		- €
lettera i) [Performance]		- €
lettera j) [disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale]		- €
lettera k) [trasferimenti del personale]		23.370,00 €
Altre risorse variabili [Specificare]		- €
Altre risorse variabili [Specificare]		- €
Altre risorse variabili [Specificare]		40.000,00 €

DECURTAZIONI FONDO		
Decurtazioni permanenti PARTE STABILE [inserire valore con segno <u>negativo</u>]	7.193,27 €	
Decurtazioni permanenti PARTE VARIABILE [inserire valore con segno <u>negativo</u>]		401,77 €
TOTALE RISORSE 2022	190.690,00 €	70.370,00 €
TOTALE FONDO 2022	261.060,00 €	
limite trattamento accessorio art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 - Articolo 67, comma 7 del CCNL 2016-2018 (Fondo 2016 soggetto a vincoli di legge)		286.842,20 €
Fondo 2022 soggetto a vincoli di legge (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera)		286.842,20 €
Taglio		- €
Adeguamenti fondo in base all'articolo 33 dl 34/2019	antire al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personal	
TOTALE FONDO 2022 Rideterminato	#VALORE! 261.060,00	

Oggetto	Valore
Fondo 2018 (risorse fisse + risorse variabili non sottoposte a vincoli di legge)	207.583,00 €
Personale in servizio al 31/12/2018	76,73
Valore medio procapite 2018	2.705,37 €

Oggetto	Valore
---------	--------

Handwritten signature

Personale in servizio anno 2022	56,13
Personale in servizio anno 2018	76,23
Incremento / decremento	-20,10
Adeguamento fondo	- €

Handwritten signature

Adeguamento fondo	- €
Adeguamento fondo teorico <i>(deve però essere applicata la clausola di salvaguardia e ridurre solo fino al limite 2016 originario)</i>	- 54.377,93 €

ho

CALCOLO VALORE MEDIO PRO-CAPITE

Descrizione

fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di **Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa"** del Conto Annuale 2018, valutato **al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto** (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);

personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.).

"Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa.

In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione; questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno)" -> [metodologia simile a tabella 12 del Conto Annuale]

Articolo 33 dl 34/2019: "....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è **adeguato**, in aumento o in diminuzione, per **garantire l'invarianza del valore medio pro-capite**, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come **base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018**.

ADEGUAMENTO FONDO

Descrizione



personale in servizio al 31 dicembre 2022: "Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della

personale in servizio al 31 dicembre 2018: "Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della

Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell'incremento di unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Se personale 2022 > 2018: "Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: *numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a tale categoria di personale.*"



Se personale 2022 = 2018 -> il fondo rimane invariato

Se personale 2022 < 2018: adeguamento in diminuzione e "... garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018."



Fonte

Nota della
Ragioneria
Generale
dello Stato
prot.
12454/2021

Parere RGS
prot.
179877/2020

Articolo 33
dl 34/2019

Fonte



Nota della
Ragioneria
Generale
dello Stato
prot.
12454/2021

pe

Comune di *MOITA SANTA* NASTASIA

UTILIZZI RISORSE DECENTRATE 2022
- Area Comparto

Disposizione	Importo
UTILIZZI STABILI Articolo 68, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	
ARTICOLO 68, COMMA 1	
Utilizzi stabili del fondo	107.138,51 €
ECONOMIE CESSATI € 19.970,61 ^[Fondo PEO]	77.896,91 €
[Indennità di comparto (quota a carico Fondo)]	29.241,60 €
[Indennità del personale educativo]	- €
[Indennità ex-VIII qualifica funzionale]	- €
ARTICOLO 68, COMMA 2	
Utilizzi stabili del fondo	- €
lettera j) [nuove PEO nell'anno di riferimento]	- €
UTILIZZI VARIABILI Articolo 68, comma 2 del CCNL 2016-2018	
ARTICOLO 68, COMMA 2	
Utilizzi variabili del fondo	- €
lettera a) [Performance organizzativa]	- €
lettera b) [Performance individuale]	- €
lettera c) [Indennità condizioni di lavoro]	- €
lettera d) [Indennità di turno, reperibilità,...]	- €
lettera e) [Specifiche responsabilità]	- €
lettera f) [Indennità di funzione e Indennità di servizio esterno]	- €
lettera g) [Compensi previsti da disposizioni di legge]	- €

ful

<i>Disposizione</i>	<i>Importo</i>
lettera h) <i>[Compensi ai messi notificatori]</i>	- €
lettera i) <i>[Compensi al personale delle case da gioco]</i>	- €
Altro <i>[Specificare]</i>	- €
Altro <i>[Specificare]</i>	- €
Altro <i>[Specificare]</i>	- €
TOTALE UTILIZZI STABILI 2022	107.138,51 €
TOTALE UTILIZZI VARIABILI 2022	- €
TOTALE UTILIZZI 2022	107.138,51 €

Note:

Art. 68, comma 3: La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse

<i>ULTERIORI RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE (art. 68, comma 1 CCNL 2016-2018)</i>	
PEO cessati anno precedente o con categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017	- €
Risorse non utilizzate anni precedenti	- €
	- €